

(N. 831)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOMBARDIERI** e **ALIVERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1984

Non applicabilità dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, agli iscritti dei fondi di previdenza aziendali del personale del parastato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ha introdotto il principio che titolari di due o più trattamenti pensionistici erogati a carico di diverse gestioni non possono fruire di più meccanismi di adeguamento automatico della pensione alle variazioni del costo della vita.

Fin dalla sua prima applicazione, la formulazione di detto articolo non ha consentito un sicuro orientamento circa la reale intenzione del legislatore di ricomprendere nel campo di applicazione della norma anche le pensioni a carico dei fondi aziendali integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria costituiti presso enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, unitamente al trattamento integrativo di pensione, erogano l'indennità integrativa speciale.

In attesa che la presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri vigilanti, interes-

sati in proposito, facessero conoscere l'esito della iniziative anche legislative in corso, gli enti anzidetti hanno ritenuto di dare applicazione in via provvisoria ed a titolo cautelare al citato articolo 19 a far tempo dal 1° gennaio 1979, non riconoscendo gli incrementi di quote aggiuntive sulla pensione obbligatoria ai titolari di pensione integrativa. Ne è conseguenza una generalizzata diminuzione delle pensioni anzidette e la conseguente maturazione di un ingente debito che dovrebbe essere pagato dagli interessati.

Allo scopo di eliminare la situazione di estremo disagio in cui versa la categoria dei pensionati in questione, in relazione al protrarsi dello stato di incertezza normativa che continua a penalizzare le loro legittime aspettative, si rende necessaria una interpretazione autentica circa l'esatta portata dell'ambito di applicabilità dell'articolo 19 in questione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale finalità viene attuata con l'articolo 1 del presente disegno di legge con il quale si stabilisce l'inapplicabilità dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ai trattamenti integrativi per i quali, in base alla normativa vigente, è prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in correlazione all'attribuzione sulla pensione erogata dall'assicurazione obbligatoria delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In questo modo verrebbero salvaguardati i fondi di previdenza aziendali del parastato che già erano denominati « Trattamenti di previdenza e di quiescenza del personale ».

Va anche precisato che i « Trattamenti di previdenza e quiescenza del personale del parastato » non hanno leggi istitutive, quindi non sono « Gestioni obbligatorie previdenziali » del tipo espressamente richiesto dall'articolo 19 della legge 843 del 1978.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'espressione « o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria » contenuta nell'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si intende riferita ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione delle rispettive norme di legge o di regolamento, è prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in correlazione all'attribuzione sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.